

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 332/CGF

(2013/2014)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 207/CGF– RIUNIONE DEL 17 FEBBRAIO 2014

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Serapio Deroma, Prof. Francesco Fimmanò, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Carlo Bravi- Rappresentante A.I.A.; con l’assistenza dell’Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA POLISPORTIVA MACCARESE GIADA S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO CONTRO IL SIG. NASTASI GIUSEPPE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D del 3.10.2013)

Con atto del 28.10.2013 la società Polisportiva Maccarese Giada S.r.l. formalizzava istanza di revocazione ex art. 39 CGS avverso il provvedimento della Commissione Vertenze Economiche (Com. Uff. n. 6/D del 3.10.2013) con il quale la Commissione stessa deliberava l’inammissibilità del gravame proposto dalla odierna istante finalizzato ad ottenere la revisione della deliberazione della Commissione Accordi Economici L.N.D. che la condannava al pagamento della somma di € 5.800,00 in favore del calciatore Nastasi Giuseppe quale saldo del maggior importo dovutogli in forza di accordo economico per la stagione sportiva 2011/2012.

La società laziale, oggi, richiede la riapertura del giudicato formatosi, sulla scorta della seguente circostanza, diffusamente dettagliata nell’istanza di revocazione oggi in esame: *“la società non si costituiva in primo grado perché la Signorina Annamaria Giuliani, delegata a ritirare la posta presso la sede legale del Maccarese Giada in Via Oderisi da Gubbio, 254 Roma, in stato di gravidanza dovendo a breve entrare in maternità presso il proprio posto di lavoro, non si recava ad effettuare l’abituale ritiro della posta, in quanto fisicamente affaticata, non informando di tale mancanza circa la ricezione degli atti e la società non ha potuto suo malgrado portare dinanzi alla Commissione l’atto transattivo sottoscritto dal calciatore relativo ai compensi professionali, con la quale accettava la somma di € 1.400,00 (millequattrocento/00) a saldo e stralcio di ogni pretesa rilasciando ampia quietanza liberatoria nei confronti della Polisportiva Monterotondo Lupa alla presenza del direttore Claudio Tanzi e dell’allenatore Sandro Pochesci.”*

Devesi preliminarmente osservare che non sussiste alcuna delle fattispecie di cui all’art. 39 n. 1 lettere a) b) c) d) e) del C.G.S..

La reclamante si limita ad affermare di non aver potuto prendere parte al processo di primo grado, perché la segretaria Annamaria Giuliani *“affaticata per il proprio stato di gravidanza”*, non avrebbe ritirato la raccomandata contenente l’atto introduttivo del giudizio innanzi alla C.A.E..

Detta motivazione, non integra certamente il caso di forza maggiore o il fatto altrui, sia perché, l’affaticamento non è uno stato patologico, sia perché, comunque, anche il possibile impedimento della segretaria non avrebbe mai potuto giustificare un legittimo impedimento dell’odierna reclamante alla sua partecipazione al processo di primo grado, essendo suo onere organizzarsi nel migliore dei modi.

Il reclamo non può quindi superare l’aspetto meramente rescindente del giudizio, mentre, in pari tempo, non può comunque dedursene la fondatezza nel merito.

Al di là, infatti, della tardività della produzione del cosiddetto “atto transattivo” (circostanza da ritenersi ad ogni effetto assorbente), lo stesso non integra una prova oggettiva e certamente chiara.

Devesi infatti osservare che lo stesso è stato espressamente disconosciuto dal calciatore Giuseppe Nastasi e la parte reclamante non ha offerto prove inconfutabili dirette a superare il detto disconoscimento, mentre non possono non evidenziarsi varie circostanze che depongono per la sua irrilevanza.

Ed invero, l’atto transattivo difetta totalmente dei requisiti formali, atteso che non viene indicata la causale ed il periodo di riferimento, mentre non sfugge che la quietanza reca la data del 19.5.12, mentre il titolo fotocopiato porta la data del 30.9.2012 e non è indicato il luogo di emissione.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla Polisportiva Maccarese Giada S.r.l. di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA POLISPORTIVA MACCARESE GIADA S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO CONTRO IL SIG. CUNZI PASQUALE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D del 3.10.2013)

Con atto del 28.10.2013 la società Polisportiva Maccarese Giada S.r.l. formalizzava istanza di revocazione ex art. 39 CGS avverso il provvedimento della Commissione Vertenze Economiche (Com. Uff. n. 6/D del 3.10.2013) con il quale la Commissione stessa deliberava l’inammissibilità del gravame proposto dalla odierna istante finalizzato ad ottenere la revisione della deliberazione della Commissione Accordi Economici L.N.D. che la condannava al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore del calciatore Cunzi Pasquale quale saldo del maggior importo dovutogli in forza di accordo economico per la stagione sportiva 2011/2012.

La società laziale, oggi, richiede la riapertura del giudicato formatosi, sulla scorta della seguente circostanza, diffusamente dettagliata nell’istanza di revocazione oggi in esame: *“la società non si costituiva in primo grado perché la Signorina Annamaria Giuliani, delegata a ritirare la posta presso la sede legale del Maccarese Giada in Via Oderisi da Gubbio, 254 Roma, in stato di gravidanza dovendo a breve entrare in maternità presso il proprio posto di lavoro, non si recava ad effettuare l’abituale ritiro della posta, in quanto fisicamente affaticata, non informando di tale mancanza circa la ricezione degli atti e la società non ha potuto suo malgrado portare dinanzi alla Commissione l’atto transattivo sottoscritto dal calciatore relativo ai compensi professionali, con la quale accettava la somma di € 4.200,00 (quattromiladuecento/00) a saldo e stralcio di ogni pretesa rilasciando ampia quietanza liberatoria nei confronti della Polisportiva Monterotondo Lupa alla presenza del direttore Claudio Tanzi e dell’allenatore Sandro Pochesci.*

Devesi preliminarmente osservare che non sussiste alcuna delle fattispecie di cui all’art. 39 n. 1 lettere a) b) c) d) e) del C.G.S..

La reclamante si limita ad affermare di non aver potuto prendere parte al processo di primo grado, perché la segretaria Annamaria Giuliani *“affaticata per il proprio stato di gravidanza”*, non avrebbe ritirato la raccomandata contenente l’atto introduttivo del giudizio innanzi alla C.A.E..

Detta motivazione, non integra certamente il caso di forza maggiore o il fatto altrui, sia perché, l’affaticamento non è uno stato patologico, sia perché, comunque, anche il possibile impedimento della segretaria non avrebbe mai potuto giustificare un legittimo impedimento dell’odierna reclamante alla sua partecipazione al processo di primo grado.

Il reclamo non può quindi superare l’aspetto meramente rescindente del giudizio, mentre, in ogni caso, non può statuirsi la fondatezza nel merito.

Al di là, infatti, della tardività della produzione del cosiddetto “atto transattivo” (circostanza da ritenersi ad ogni effetto assorbente), lo stesso non integra una prova oggettiva e certamente chiara.

Devesi infatti osservare che lo stesso è stato espressamente disconosciuto dal calciatore Pasquale Cunzi e la parte reclamante non ha offerto prove inconfutabili dirette a superare il detto

disconoscimento, mentre non possono non evidenziarsi varie circostanze che depongono per la sua irrilevanza.

Ed invero, difetta totalmente dei requisiti formali, atteso che non viene indicata la causale ed il periodo di riferimento, mentre non sfugge che la quietanza reca la data del 19.5.12, mentre i titoli a cui inerisce sono datati 30.9.2012 e 30.12.2012 e nella stessa si fa riferimento ad un solo assegno (“*con il buon fine del suindicato assegno*”), mentre gli assegni fotocopiati sono due, omettendo comunque l’indicazione del luogo di emissione.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla Polisportiva Maccarese Giada S.r.l. di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL’A.S.D. BAGNOLI CALCIO 1967 AVVERSO DECISIONE IN ORDINE ALLA DECORRENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALC. ZAMPIERI FABIO IN PROPRIO FAVORE, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL C.R. VENETO (Decisione della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 22.11.2013)

L’A.D.S. Bagnoli Calcio 1967 ricorre avverso la decisione della Commissione Tesseramenti – Com Uff. n. 10/D del 22 novembre 2013 in ordine alla decorrenza del tesseramento del calciatore Fabio Zampieri, a seguito della richiesta di giudizio del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Veneto.

In particolare la ricorrente lamenta una applicazione errata o formalistica dell’art. 39, secondo comma, delle N.O.I.F., laddove la Commissione ha ritenuto il tesseramento del calciatore Zampieri non regolare in quanto il modulo di richiesta del tesseramento non è stato accompagnato e/o corredato dalla “distinta di presentazione richiesta di tesseramento”.

Tutto ciò in quanto a dire della ricorrente la disposizione in oggetto non richiederebbe il foglio di trasmissione (il modulo) laddove si tratta di una unica richiesta di tesseramento, *rectius* di un unico calciatore.

Correttamente la Commissione Tesseramenti sottolinea che la reclamante, A.S.D. Bagnoli Calcio 1967, ha trasmesso per raccomandata, in data 4.10.2013, il modulo di richiesta di tesseramento dello Zampieri ma non provvedeva a corredarlo del foglio di trasmissione con la distinta dei tesseramenti richiesti, così come previsto dall’art. 39, comma 2 N.O.I.F., solo successivamente, in data 24.10.2013, depositava detta distinta, su sollecitazione dell’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Veneto che, quindi, ratificava il tesseramento con decorrenza 24.10.2013.

Pertanto la prescrizione andava eseguita a prescindere dal numero di calciatori da tesserare e quindi nella fattispecie il tesseramento si è correttamente perfezionato, ai sensi dell’art. 39 comma 2, N.O.I.F., nel momento in cui la richiesta è stata corredata adeguatamente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Bagnoli Calcio 1967 di Bagnoli di Sopra (Padova) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Patrizio Leozappa, Avv. Daniele Cantini, Dott. Salvatore Vecchione – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l’assistenza dell’Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

4) RICORSO DELL’A.S.D. SANVITese AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. RELATIVO AL CALCIATORE NADAREVIC ENIS (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 4/D del 10.9.2012)

Con reclamo in data 30 ottobre 2013, la A.S.D. Sanvitese impugna e chiede la riforma della decisione di cui al Com. Uff. n. 4/D, con la quale la C.V.E. ha confermato l’impugnata

certificazione dell'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. che ha negato alla odierna reclamante il diritto al premio alla carriera per il calciatore Nadarevic Enis, atteso che quest'ultimo è stato tesserato dalla A.S.D. Sanvitese nella Stagione Sportiva 2006/2007 quando il calciatore aveva già compiuto il diciottesimo anno di età, con lo *status*, quindi, di non professionista.

Assume la A.S.D. Sanvitese l'erroneità della decisione della C.V.E., dal momento che l'art. 99 *bis* N.O.I.F. non indica alcun limite massimo alla età di formazione dei calciatori, limite che può solo ricavarsi indirettamente dall'art. 32, comma 2, N.O.I.F., facendo riferimento tuttavia a qualifiche/*status* – quali quelle di “*giovane*” o di “*giovane dilettante*” – che non possono però essere applicate ai calciatori extracomunitari come il Nadarevic.

Il reclamo è infondato e va rigettato, perché merita integrale conferma, alla luce del chiaro disposto dell'art. 99 *bis* N.O.I.F., della sua piana interpretazione letterale e sistematica, nonché della giurisprudenza di questa Corte, la decisione della C.V.E. qui impugnata.

Invero, quest'ultima correttamente rileva che l'art. 99 *bis* N.O.I.F., laddove si riferisce alla formazione impartita a un calciatore tesserato come “*giovane*” o “*giovane dilettante*”, richiamandosi alle definizioni che di essi danno, rispettivamente, gli artt. 31 e 32 N.O.I.F., ha individuato nel diciottesimo anno di età del calciatore il limite anagrafico della rilevanza, ai fini premiali, di tale formazione.

Ne consegue che, essendo stato il calciatore Nadarevic pacificamente tesserato per la A.S.D. Sanvitese nella Stagione Sportiva 2006/2007 quando aveva già compiuto 18 anni di età, la società reclamante non ha diritto al premio alla carriera.

Né è condivisibile che una tale conclusione comporti una discriminazione ai danni dei calciatori extracomunitari, perché, al contrario di quanto sostenuto dalla reclamante, proprio il limite anagrafico di 18 anni costituisce per tutti i calciatori, siano essi comunitari o meno, il minimo comune denominatore per il riconoscimento del premio alla carriera, laddove ne ricorrano i presupposti.

Per questo motivo la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Sanvitese di San Vito al Tagliamento (Pordenone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL SIG. MARTORELLI GIOCONDO, AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NELL'ELENCO DELLA F.I.G.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 19, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI VIGENTE, NONCHÉ ALL'ART. 93, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 1353/1311 PF11-12SP/BLP DEL 30.9.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 27.11.2013)

6) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €20.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE;

- AMMENDA DI € 20.000,00 AL SIG. PORCEDDA SERGIO, RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ BOLOGNA F.C., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 20, COMMA 2 E 9, ED IN RELAZIONE ALL'ART. 22, COMMA 4, REGOLAMENTO ELENCO AGENTI DEI CALCIATORI, NONCHÉ DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 93, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 1353/1311 PF11-12SP/BLP DEL 30.9.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 27.11.2013)

7) RICORSO DEL SIG. PEDERZOLI MAURO, ALL'EPOCA DEI FATTI, DIRETTORE SPORTIVO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 3;**
- **AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE,**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, E DELL'ART. 10, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE CON L'ART. 20, COMMI 2 E 9, DEL REGOLAMENTO AGENTI ATTUALMENTE IN VIGORE; CON L'ART. 22, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI ATTUALMENTE IN VIGORE, NONCHÉ CON L'ART. 93, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 1353/1311 PF11-12SP/BLP DEL 30.9.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 27.11.2013)

8) RICORSO DEL SIG. CARPEGGIANI BRUNO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 1 REAC IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010 - NOTA N. 1353/1311PF 11-12/SP/BLP DEL 30.9.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 27.11.2013)

9) RICORSO DEL SIG. CARPEGGIANI AUGUSTO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 1 REAC IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010 - NOTA N. 1353/1311PF 11-12/SP/BLP DEL 30.9.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 27.11.2013)

A seguito dell'atto di deferimento del Procuratore Federale del 30.9.2013 a carico di:

1) Sig. Mauro Pederzoli, all'epoca dei fatti, Direttore Sportivo della società Novara Calcio con poteri di rappresentanza, chiamato a rispondere:

a) della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., e dell'art. 10, comma 1, C.G.S., per aver condotto trattative finalizzate al tesseramento del calciatore Jeda Capucho Jedaías, con il Sig. Alessandro D'Amico, soggetto non autorizzato, il quale agiva per conto del nominato calciatore, benché privo di regolare licenza; **b)** della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in via autonoma e in relazione con l'art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti attualmente in vigore, per aver conferito formale incarico all'Agente Andrea D'Amico socio della società PDP S.r.l., finalizzato alla stipula del contratto con il calciatore Capucho Jedaías Neves, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto il Sig. Andrea D'Amico, rappresentava di fatto unitamente al Sig. Alessandro D'Amico, collaboratore società PDP S.r.l., gli interessi anche della controparte contrattuale; **c)** della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione con l'art. 22, comma 4 del Regolamento Agenti attualmente in vigore, nonché dell'art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Andrea D'Amico fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Capucho Jedaías Navas con la predetta società in data 17.8.2011; **d)** della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione con l'art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti vigente, per aver conferito mandato all'agente Luca Pasqualin volto al tesseramento del calciatore Meggiorni Riccardo, mentre l'agente Andrea D'Amico rappresentava di fatto gli interessi del nominato calciatore, senza ricevere da quest'ultimo formale mandato scritto; così determinando una situazione di conflitto d'interessi, in quanto entrambi gli agenti erano soci della società PDP S.r.l. e rappresentavano gli interessi delle controparti nel medesimo contratto economico stipulato tra il calciatore Meggiorni Riccardo e la Società Novara in data 08.7.2011; **e)** della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione con l'art. 22, comma 4 del Regolamento Agenti attualmente vigente, nonché con l'art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Luca Pasqualin, della cui opera professionale la Società Novara si era avvalsa, fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Meggiorni Riccardo con la predetta società in data 8.7.2011;

2) Sig. Carpeggiani Bruno, all'epoca dei fatti agente iscritto nell'elenco della F.I.G.C., chiamato a rispondere: della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione con l'art. 10,

comma 1, e con l'art. 12, comma 1, del REAC in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per aver prestato la propria opera professionale in favore del calciatore Rubin Matteo, senza aver ricevuto da questi formale incarico scritto, in occasione del contratto stipulato tra il predetto calciatore e la Società FC Torino in data 4.7.2007;

3) Sig. Carpeggiani Augusto, all'epoca dei fatti agente iscritto nell'elenco della FIGC, chiamato a rispondere: della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione con l'art. 12, comma 1 e 2, del REAC in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1 N.O.I.F., per aver prestato la propria opera professionale in favore della Società Torino S.p.A., in occasione del contratto stipulato tra il calciatore Matteo Rubin e la predetta Società in data 4.7.2007, senza assicurarsi che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto;

4) Sig. Porcedda Sergio, all'epoca dei fatti, legale rappresentante della Società FC Bologna, chiamato a rispondere: **a)** della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione con l'art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti vigente, per aver conferito incarico scritto all'Agente Andrea D'Amico, finalizzato alla stipula del contratto tra il calciatore Rubin Matteo con la società Bologna in data 21.8.2010, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto il medesimo agente rappresentava di fatto gli interessi del nominato calciatore, in assenza di regolare mandato conferito dal Rubin, controparte nel medesimo contratto economico; **b)** della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione con l'art. 22, comma 4 del Regolamento Agenti vigente, nonché della violazione dell'art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente D'Amico fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato dal calciatore Rubin con la società Bologna dalla quale riceveva formale mandato;

5) Società FC Bologna S.p.A., chiamata a rispondere: a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante;

6) Sig. Martorelli Giocondo, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C., chiamato a rispondere: della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione con l'art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti vigente, nonché della violazione dell'art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 31.08.2010 tra il calciatore Capucho Jedais Neves e la società US Lecce S.p.A., della cui opera professionale la predetta società si era avvalsa;

la Commissione Disciplinare Nazionale, con Com. Uff. n. 37/CDN, reso in data 21 novembre 2013, accoglieva il deferimento e, per l'effetto, infliggeva a:

1) Mauro Pederzoli, all'epoca dei fatti, Direttore sportivo della Società Novara Calcio, l'inibizione per mesi 3 (tre) e l'ammenda di €20.000,00 (ventimila/00);

2) Giocondo Martorelli, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C., l'ammenda di €10.000,00 (diecimila/00);

3) Bruno Carpeggiani, agente iscritto nell'elenco della F.I.G.C., l'ammenda di €15.000,00 (quindicimila/00);

4) Augusto Carpeggiani, all'epoca dei fatti, agente iscritto nell'elenco della F.I.G.C., l'ammenda di €10.000,00 (diecimila/00);

5) Sergio Porcedda, all'epoca dei fatti, legale rappresentante della Società FC Bologna, l'ammenda di €20.000,00 (ventimila/00);

6) la Società FC Bologna S.p.A., l'ammenda di €20.000,00 (ventimila/00).

Avverso tale decisione hanno proposto reclamo dinanzi a questa Corte, con distinti ricorsi, il Sig Mauro Pederzoli, il Sig. Augusto Carpeggiani, il Sig. Bruno Carpeggiani, il Sig. Giocondo Martorelli e la società Bologna F.C. 1909.

All'udienza del 17 febbraio 2014, le parti hanno illustrato le rispettive tesi difensive e la controversia è stata trattenuta in decisione.

Reclamo presentato dal Sig. Mauro Pederzoli

In merito all'eccezione preliminare di mancata conoscenza dell'atto di deferimento e della convocazione dinanzi al Giudice di prime cure, questa Corte rileva che le notifiche a mezzo del servizio postale si perfezionano con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento è il documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita.

Nel caso che ci riguarda il reclamante non contesta che il plico raccomandato non sia stato recapitato al suo domicilio, ma solo che lo stesso non è stato da lui ritirato personalmente perché al momento si trovava all'estero, ma da persona evidentemente abilitata alla ricezione.

In proposito varrà ricordare che la notifica si perfeziona per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto e ciò coincide con la data di ritiro del plico raccomandato anche da persona diversa dal destinatario che firma, per ricevuta, l'avviso di ricevimento.

L'eccezione è pertanto priva di pregio.

Per quanto attiene alle violazioni contestate di cui al deferimento in data 30.9.2013, queste sono state ammesse dall'odierno reclamante, sia per quanto concerne i conflitti d'interesse, sia relativamente alle violazioni formali per la mancata indicazione del nome degli agenti della società nei contratti stipulati. Inoltre le dichiarazioni rese dal calciatore, Jedaias Capucho Neves, in sede di audizione del 22.11.2012 non lasciano ombra di dubbio alcuno sulla responsabilità del deferito nella vicenda volta al perfezionamento dell'accordo contrattuale tra il predetto calciatore e la Società Novara.

Infatti, il Sig. Pederzoli, indica quale agente del calciatore, il Sig. Andrea D'Amico, mentre questo risulta anche nel contempo incaricato dalla Società, come puntualmente evidenziato nel provvedimento impugnato reso dalla Commissione Disciplinare Nazionale.

In merito alla violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione con l'art. 22, comma 4 del Regolamento Agenti attualmente in vigore, nonché dell'art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Andrea D'Amico fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Capucho Jedaias Navas con la predetta società in data 17.8.2011, pur condividendo sul punto la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, secondo la quale l'obbligo d'inserimento del nominativo dell'agente nei contratti, previsto dalle norme poco sopra citate, non sarebbe in contrasto con la modulistica di settore, ben potendo le parti effettuare una mera aggiunta del nominativo dell'agente senza con ciò inficiare e/o viziare l'accordo, ritiene di non poter escludere che la mancanza materiale nei moduli prestampati, non aggiornati alla normativa *medio tempore* entrata in vigore, dello spazio per l'indicazione imposta dalle norme predette possa aver concorso al comportamento omissivo del reclamante.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Pederzoli Mauro riduce la sanzione dell'ammenda a €7.000,00. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Reclamo presentato dal Sig. Augusto Carpeggiani

Il reclamante risponde della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione con l'art. 12, commi 1 e 2 del Regolamento Agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1, N.O.I.F., per aver prestato la propria opera professionale in favore della Società F.C. Torino S.p.A. in occasione della stipula del contratto tra il calciatore Matteo Rubin e la predetta Società in data 4.7.2007, senza assicurarsi che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto.

Questa Corte, pur condividendo sul punto la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, secondo la quale l'obbligo d'inserimento del nominativo dell'agente nei contratti, previsto dalle norme poco sopra citate, non sarebbe in contrasto con la modulistica di settore, ben potendo le parti effettuare una mera aggiunta del nominativo dell'agente senza con ciò inficiare e/o viziare l'accordo, ritiene di non poter escludere che la mancanza materiale nei moduli prestampati, non aggiornati alla normativa *medio tempore* entrata in vigore, dello spazio per l'indicazione imposta dalle norme predette possa aver concorso al comportamento omissivo del reclamante.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Carpeggiani Augusto riduce la sanzione dell'ammenda a €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Reclamo presentato dal Sig. Bruno Carpeggiani

Ritiene questa Corte che le argomentazioni opposte dal Sig. Bruno Carpeggiani, non abbiano alcun pregio e debbano essere disattese.

Quanto all'eccezione preliminare di nullità del deferimento, ritenuta per l'omesso esame del Carpeggiani da parte della Procura Federale, essa non costituisce motivo di nullità, non essendo richiesta l'assunzione di tale atto quale obbligatoria ed essenziale ai fini dell'indagine.

L'omessa audizione del deferito, non produce alcuna violazione dei diritti di difesa potendo l'inquisito chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato o di presentare memorie e, inoltre, come evidenziato dalla Commissione di prime cure, ciò non ha impedito al Carpeggiani di prendere precisamente posizione su fatti allo stesso contestati, anche con il deposito delle memorie con le quali ha ampiamente chiarito il suo ruolo nella vicenda.

Per quanto attiene al merito della controversia la responsabilità del Carpeggiani appare evidente, alla luce delle dichiarazioni rese dal calciatore Rubin, il quale ha riferito che all'epoca della stipula del contratto con il Torino, in data luglio 2007, il suo procuratore era il Sig. Bruno Carpeggiani e che in tale occasione era presente il Sig. Augusto Carpeggiani, "il figlio del mio procuratore".

Le argomentazioni difensive del Carpeggiani non hanno pregio, non potendosi, infatti, ritenere che il Rubin si sia inventato quanto riferito in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale e la prova è rappresentata dal fatto che effettivamente il Sig. Augusto Carpeggiani ha presenziato all'accordo sottoscritto nel luglio del 2007 tra il calciatore e la Società, in qualità di agente della Società F.C. Torino, per mandato conferito dal suo Presidente, Sig. Urbano Cairo, come si evince dalla documentazione agli atti di causa.

Le dichiarazioni rilasciate dal calciatore Matteo Rubin devono pertanto ritenersi attendibili e in linea con quanto effettivamente accaduto in sede di stipula del suo contratto con la Società F.C. Torino.

E' pertanto verosimile che il Sig. Bruno Carpeggiani, nel luglio del 2007, prestasse assistenza "di fatto" in favore del calciatore Rubin, incarico poi formalizzato fra le parti in data 1.9.2007.

La richiesta riduzione della sanzione irrogata sul presupposto che coloro che hanno optato, per la scelta, di dibattere il deferimento avrebbero avuto un trattamento più gravoso rispetto a coloro che hanno invece optato per lo strumento di cui all'art. 23 C.G.S., è priva di fondamento.

L'applicazione di sanzioni su richiesta delle parti, prevista dal citato art. 23 C.G.S., prevede che i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. possano accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura.

L'ordinamento sportivo lascia alla Procura Federale il potere dispositivo in ordine alla congruità della sanzione proposta dalla parte deferita di talché può parlarsi di un "negozio" che, ha incidenza limitata tra le parti del medesimo.

Un controllo al riguardo è effettuato dall'Organo Giudicante in ordine alla correttezza della qualificazione dei fatti ed alla congruità della sanzione, il potere dispositivo in ordine all'*an* ed al *quantum* è lasciato alla insindacabile valutazione delle parti medesime.

Conseguentemente con il "patteggiamento" viene applicata la pena così come concordata tra le parti e dal Giudice ritenuta congrua, rispetto alla qualificazione giuridica del fatto ed alle circostanze, mentre nel caso di giudizio ordinario la pena è sempre statuita dal Giudice sulla base dell'effettivo accertamento e della conseguente dichiarazione di colpevolezza dell'incolpato.

E' quindi evidente che vi possa essere una diversità di commisurazione delle sanzioni irrogate.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Carpeggiani Bruno e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Reclamo presentato dalla Società FC Bologna S.p.A.

La Società FC Bologna S.p.A. è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante all'epoca dei fatti, Sig. Sergio Porcedda.

I Giudici di prime cure hanno ritenuto raggiunta la prova circa l'effettiva commissione da parte del Sig. Sergio Porcedda, all'epoca dei fatti contestati Legale rappresentante della Società FC Bologna, dell'illecito di cui all'art., comma 1, C.G.S. in relazione con l'art. 20, comma 2 e 9, REAC, per aver conferito incarico scritto all'agente Andrea D'Amico, finalizzato alla stipula del contratto tra il calciatore Matteo Rubin con la Società FC Bologna in data 21.8.2010, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto il medesimo agente rappresentava di

fatto gli interessi del nominato calciatore, in assenza di regolare mandato conferito dal Rubin, controparte nel medesimo contratto economico.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene attendibili le dichiarazioni rese dal calciatore Matteo Rubin in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale.

Infatti, il calciatore dichiara, con dovizia di particolari, che il Sig. Andrea D'Amico, era già suo procuratore alla data del 12.12.2009, momento in cui stipulò il contratto con la Società Torino e che nel 2010 lo stesso agente, Sig. Andrea D'Amico, si occupò, come suo procuratore, della trattativa con la Società Bologna. Il calciatore riferisce altresì che la firma del contratto avvenne nella sede del Bologna alla presenza del Segretario di detta società, Sig. Stefano Pedrelli, del suo procuratore, Sig. Andrea D'Amico, mentre non era presente in quella circostanza il Sig. Porcedda, legale rappresentante del Bologna, che aveva firmato l'atto in epoca precedente.

La dichiarazione del Sig. Andrea D'Amico, inserita nelle "Clausole aggiuntive" del Contratto di mandato tra Società e Agente N. 3288, del seguente tenore: "*L'Agente dichiara espressamente di non detenere la procura del calciatore, di non avere rapporti di natura economica diretti o indiretti con lo stesso e di essere in regola con la normativa nazionale ed internazionale in materia*", così come la verifica effettuata dalla Società presso la Commissione Agenti, non hanno rilevanza alcuna e non sono idonee ad assolvere il comportamento del legale rappresentante della FC Bologna dalla violazione contestata perché il fatto che il Sig. D'Amico non assistesse "ufficialmente" il calciatore Matteo Rubin non esclude che tale assistenza fosse prestata "di fatto" dall'agente, come effettivamente è avvenuto nel caso che ci riguarda.

La reclamante, sempre a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per la condotta del proprio Legale rappresentante, risponde altresì della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione con l'art. 22, comma 4, REAC, nonché della violazione dell'art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato, il Sig. Sergio Porcedda, che il nominativo dell'agente D'Amico fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato dal calciatore Matteo Rubin con la Società Bologna dalla quale riceveva formale mandato.

Questa Corte, pur condividendo sul punto la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, secondo la quale l'obbligo d'inserimento del nominativo dell'agente nei contratti, previsto dalle norme poco sopra citate, non sarebbe in contrasto con la modulistica di settore, ben potendo le parti effettuare una mera aggiunta del nominativo dell'agente senza con ciò inficiare e/o viziare l'accordo, ritiene di non poter escludere che la mancanza materiale nei moduli prestampati, non aggiornati alla normativa *medio tempore* entrata in vigore, dello spazio per l'indicazione imposta dalle norme predette possa aver concorso al comportamento omissivo del Sig. Sergio Porcedda.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 S.p.A. di Bologna

- riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla società a €15.000,00;
- riduce la sanzione dell'ammenda inflitta al signor Porcedda Sergio a €15.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Reclamo presentato dal Sig. Giocondo Martorelli

Il reclamante risponde della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione con l'art. 19, comma 2 del Regolamento Agenti vigente nonché dell'art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 31.8.2010 tra il calciatore Capucho Jedaias Neves e la Società U.S. Lecce Spa della cui opera professionale la predetta Società si era avvalsa.

Questa Corte, pur condividendo sul punto la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, secondo la quale l'obbligo d'inserimento del nominativo dell'agente nei contratti, previsto dalle norme poco sopra citate, non sarebbe in contrasto con la modulistica di settore, ben potendo le parti effettuare una mera aggiunta del nominativo dell'agente senza con ciò inficiare e/o viziare l'accordo, ritiene di non poter escludere che la mancanza materiale nei moduli prestampati, non aggiornati alla normativa *medio tempore* entrata in vigore, dello spazio per l'indicazione imposta dalle norme predette possa aver concorso al comportamento omissivo del reclamante.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Martorelli Giocondo riduce la sanzione dell'ammenda a €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 18 giungo 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete